



REGOLA DI S. STEFANO DI CADORE

LAUDO

PER IL

RIORDINAMENTO GIURIDICO
E LE FUNZIONI DELL'ENTE

CAPITOLO 1°

Art. 1) PERSONALITA' GIURIDICA

La Regola di S.Stefano di Cadore, con sede nel Comune omonimo, è un'associazione di diritto privato, disciplinata dalla legge costitutiva 3 dicembre 1971 n.1002, dalla legge regionale 24 aprile 1975 n.5 e dal presente Statuto.

Lo stemma è quello della Magnifica Comunità Cadorina riprodotto nell'allegato A) del presente Statuto.

La Regola ha inoltre il presente contrassegno RSS che leggesi "Regola di S.Stefano".

Art. 2) IL LAUDO

Il Laudo o Statuto è la Legge fondamentale della Regola.

Per l'approvazione del Laudo e delle sue modifiche l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà+1 dei regolieri iscritti in anagrafe generale; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei regolieri presenti.

Art. 3) FINALITA'

La Comunità della Regola si propone di valorizzare l'associazione dei Consorti Regolieri e dei loro familiari, di conservare, di migliorare, di amministrare e di godere il patrimonio comune nel quadro delle secolari tradizioni e del futuro sviluppo economico-sociale della Comunità stessa.

Art. 4) CONSORTI REGOLIERI

I Consorti Regolieri sono portatori dell'interesse familiare, riunito nella Regola, costituiscono comunione di persone e di beni in base al rispettivo Laudo e consuetudine.

Essi esercitano da tempo immemorabile i loro diritti in modo indiviso sui beni agro-silvo-pastorali appresi per Laudo e sul restante loro patrimonio.

Art. 5) STATUS DI REGOLIERE

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservate, il titolo di Regoliere è assunto per eredità dal padre, dal figlio maschio discendente in linea paterna dagli antichi casati originari.

Gli antichi casati o famiglie regoliere di S.Stefano sono i seguenti : Baldissarutti, Bergagnin , Buzzetto, Buzzo, D'Ambros(di S.Stefano), Dalla Vedova, Daria, De Candido, De Mattia, Fontana, Pellizzaroli, Puliè, Quandel, Zandonella.

Art. 6) SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' REGOLIERA

a) La Commissione Amministrativa sospende dall'esercizio dei diritti regolieri chi non risulti residente e domiciliato nel Comune di S.Stefano di Cadore. Tale sospensione decade non appena essi abbiano ripreso il domicilio e la residenza nel Comune di S.Stefano, dandone avviso scritto all'Amministrazione della Regola.

I predetti Regolieri conservano il diritto dei benefici del rifabbrico per la manutenzione della casa di abitazione, o per la costruzione di una casa di abitazione ad uso della propria famiglia residente in S.Stefano, sempre che si tratti di fabbricati ubicati o già costruire nel territorio del Comune di S.Stefano di Cadore; il tutto in conformità alle norme fissate nell'apposito Regolamento.

b) I Regolieri stabilmente residenti all'estero, che abbiano perduto o no la cittadinanza italiana, sono sospesi dall'attività regoliera e la riacquistano al loro rientro in patria, dopo aver riassunto domicilio e dimora stabile nel Comune di S.Stefano di Cadore e riacquistata la cittadinanza italiana. Essi dovranno presentare apposita domanda all'Amministrazione della Regola. I Regolieri succitati saranno iscritti in apposita anagrafe.

Art. 7) SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI REGOLIERE

L'Assemblea Generale può sospendere dall'esercizio di Regoliere :

- a) per un periodo di dieci anni l'Amministratore o gli Amministratori che si siano resi colpevoli di indebito maneggio di denaro o di beni della Regola, salvo la refusione del danno ed i provvedimenti di legge;
- b) per un periodo di tre anni i Regolieri che palesemente abbiano danneggiato il patrimonio della Regola o contravvenuto alle disposizioni del Laudo e dei Regolamenti, salvo la refusione dei danni ed i provvedimenti di legge;
- c) i Regolieri che si siano resi debitori verso la Regola e messi in mora dal Tesoriere, finchè perdura lo stato di mora;
- d) per un periodo di due anni coloro che, senza giustificato motivo, non abbiano sentito il dovere morale di intervenire alle riunioni dell'Assemblea Generale (sia ordinaria quanto straordinaria) per due volte consecutive, e ciò su segnalazione della Commissione Amministrativa.

L'Assemblea Generale delibera validamente con i due terzi dei voti dei partecipanti, semprechè siano presenti la metà più uno dei Regolieri iscritti nell'anagrafe dei Consorti.

Art. 8) ANAGRAFE GENERALE DELLA REGOLA

Per anagrafe generale della Regola di S.Stefano di Cadore si intende il ruolo dei Consorti, con la indicazione del ceppo (de cuius) dal quale discendono e che costituisce il titolo di appartenenza alla Regola.

Sono iscritti i figli maschi discendenti da un Consorte Regoliere:

- a) il coniugato o vedovo con o senza figli che abbia un focolare proprio;
- b) ogni figlio maschio che abbia raggiunto il 25° anno di età;
- c) la vedova di Regoliere avente figli, di cui almeno uno maschio a carico

finchè dura lo stato di vedovanza o finchè un figlio maschio abbia raggiunta la maggiore età;

d) il tutore dei minorenni o interdetti, nell'interesse dei figli maschi di Regoliere.

L'Anagrafe è conservata nella segreteria della Regola ed ogni Regoliere può richiederne copia a proprie spese.

Art. 9) CONCESSIONE AI NON ISCRITTI NELL'ANAGRAFE DELLA REGOLA

Pur non essendo iscritti nell'anagrafe generale della Regola godono della concessione dell'uso di erbatico, del fabbisogno del legname da opera e da lavoro per la manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati civili e rurali ubicati nel Comune di S.Stefano di Cadore, le seguenti categorie di persone :

- a) la vedova di Regoliere senza prole, o con prole femminile , finchè dura lo stato di vedovanza;
- b) le nubili orfane di Regoliere, finchè dura lo stato di nubiltà;
- c) le donne abbandonate dal marito Regoliere e dai figli.

Le persone ammesse al godimento di questi benefici sono iscritte in apposita lista.

Art. 10) DIRITTI DEI REGOLIERI

Ai Consorti Regolieri competono i seguenti diritti :

- a) di partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- b) all'elettorato attivo e passivo all'interno della Regola;
- c) al fabbisogno di rifabbrico, in relazione alle esigenze familiari e non industriali accertate ai sensi del regolamento;
- d) di erbatico e del legnatico per i bisogni del fuoco.

L'esercizio di questi diritti è disciplinato dall'apposito regolamento.

CAPITOLO 3°

Art. 11) BENI DELLA REGOLA - FINALITA'

L'oggetto dei diritti, base e sede dell'attività della Comunione è costituito :

a) dai beni allodiali appresi per Laudo, attribuiti in perpetuo per i fini di lavori diretto ed indiretto dei Regolieri e consolidatisi nella Regola per effetto degli antichi Laudi e della tradizione ed intavolati nel libro fondiario. Detti, costituenti il patrimonio avito della Comunione, in conformità della destinazione al lavoro ed al godimento delle famiglie Regoliere, risultano vincolati in perpetuo allo scopo, e quindi inalienabili, indivisibili, data la loro insita funzione propulsiva dell'economia locale e la complementarità esistente fra essi;

b) dai beni acquistati dalla Regola a qualsiasi titolo successivamente alla data del 31 dicembre 1952.

Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione i beni immobili compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previsti negli strumenti urbanistici.

La Regola ripudia gli usurpi perpetrati nel tempo da chiunque e consumati a suo danno nelle proprie terre e mantiene inalterato l'istituto della imprescrittibilità e inusucapibilità dei suoi beni.

CAPITOLO 4°

Art 12) GODIMENTO DELLA PROPRIETA' COMUNE REGOLIERA

L'utilizzazione dei beni comuni avviene in conformità della loro destinazione al lavoro, all'industria agro-silvo-pastorale e all'interesse delle famiglie. Esso dovrà esercitarsi in modo comune, cioè senza quote.

La gestione dei boschi e dei pascoli viene curata attraverso una idonea conduzione tecnica secondo un piano economico, beneficiando delle provvidenze regionali per tali scopi.

Il piano economico, deliberato dalla Commissione Amministrativa della Regola, è approvato dalla Giunta Regionale che potrà disporre anche di controlli tecnici, ritenuti necessari.

Il piano economico viene compilato da un tecnico scelto dall'Amministrazione della Regola.

Art. 13) UTILIZZAZIONE DEI PROVENTI

I proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni, in special modo dai boschi, dopo aver soddisfatto i diritti fondamentali dei Regolieri ed in particolare quello del rifabbrico e del fuoco come previsto dalla consuetudine e dal regolamento, saranno destinati :

- a) alla conservazione ed al miglioramento dei suoi beni agro-silvo-pastorali e di ogni altro mobile ed immobile;
- b) all'organizzazione ed al godimento dei beni stessi.

Art. 14) INTERVENTI FACOLTATIVI DELLA REGOLA

La Regola, ai fini dello sviluppo economico e sociale della comunità in cui essa opera, si propone i seguenti scopi, subordinatamente alle proprie disponibilità di bilancio, a favore dei Regolieri:

- a) favorire la preparazione culturale e professionale;
- b) incoraggiare e promuovere l'esperimentazione agraria e professionale forestale, lo sviluppo della zootecnia e delle attività connesse;
- c) incoraggiare e promuovere quelle attività che tendono a migliorare le condizioni: morali, sociali, economiche e di vita della popolazione regoliera;
- d) incoraggiare e promuovere l'artigianato locale, la piccola e media industria;
- e) intervenire con aiuti finanziari in caso di calamità che colpiscano singoli Regolieri, secondo apposite norme fissate dal regolamento;
- f) promuovere ed incoraggiare la raccolta di vecchie tradizioni e consuetudini di folclore e del dialetto;
- g) incoraggiare e promuovere il turismo ed in generale le attività sportive;
- h) concorrere, anche in consorzio con altre Regole ed Enti, alla creazione ed

al finanziamento di speciali fondi di credito aventi lo scopo di agevolare ed incentivare lo sviluppo economico e sociale della Comunità Regoliera, e ciò in base a speciale regolamento da approvarsi dall'Assemblea dei Regolieri;
i) eseguire opere finanziate con il contributo della Regione o della Comunità Montana del Comelico e Sappada, a termini dell'articolo 11 della legge regionale 3.5.1975 n.49.

CAPITOLO 5°

Art. 15) COMPITI DELLA COMUNITA' REGOLIERA

Sono compiti della Comunità regoliera :

- a) la ricognizione del Laudo, la sua redazione e rielaborazione, in base alle proprie tradizioni ed usi;
- b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico dell'anagrafe generale dei Regolieri;
- c) la compilazione, la conservazione e l'aggiornamento di apposito inventario dei beni immobili e mobili, indicandone la consistenza, ove possibile, l'origine e la destinazione;
- d) l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio con l'espletamento di tutti gli atti allo scopo necessari.

CAPITOLO 6°

Art. 16) ORGANI DELLA REGOLA

Gli Organi della Regola sono :

- a) l'Assemblea Generale dei Regolieri;
- b) la Commissione Amministrativa;
- c) il Presidente;
- d) le Commissioni Tecnico-Operative;
- e) il Collegio dei Revisori del Conto.

Art. 17) ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Regolieri iscritti nell'anagrafe generale della Regola ed è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria normalmente nel periodo febbraio-aprile di ogni anno ed in seduta straordinaria su deliberazione della Commissione Amministrativa o quando un quinto dei Regolieri iscritti nell'anagrafe generale ne facciano richiesta con istanza motivata. Le firme dei richiedenti dovranno essere autenticate dal Segretario comunale o da un notaio.

In prima convocazione la seduta è valida se sia presente almeno la metà+uno dei regolieri iscritti nell'Anagrafe. In seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei Regolieri iscritti nell'anagrafe della Regola e che potrà essere fissata un'ora dopo.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere indicato il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nessun argomento potrà essere trattato legalmente se non incluso nell'ordine del giorno medesimo.

L'avviso di convocazione sarà personale; quindi notificato ad ogni singolo Regoliere tramite l'incaricato della Regola o a mezzo del servizio postale, almeno cinque giorni prima della riunione.

Art.18) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale delibera con la maggioranza di 2/3 dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei Regolieri iscritti nella anagrafe in prima convocazione.

Nella seconda convocazione l'Assemblea Generale delibera con la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli e con la presenza di almeno 1/3 dei Regolieri iscritti nell'anagrafe della Regola.

La votazione deve essere segreta se tratta questioni concernenti persone, per alzata, o seduta, o per appello nominale negli altri casi. Gli astenuti si computano sia per determinare il numero legale dei presenti, sia per stabilire la maggioranza necessaria perchè le deliberazioni siano valide.

Art. 19) SPERA DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Nella seduta ordinaria di ogni anno l'Assemblea Generale è chiamata a deliberare :

1) il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

In tale caso tanto il Presidente, quanto gli altri membri della Commissione Amministrativa di cui si discute in conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma devono ritirarsi a tempo della votazione.

Nessuno di essi, trovandosi in ufficio, può presiedere l'Assemblea durante questa discussione; l'Assemblea elegge un Presidente temporaneo;

2) ad eleggere il Collegio dei Revisori del Conto;

3) ad eleggere i componenti della Commissione Amministrativa;

4) a deliberare sui tagli straordinari di boschi che prevedono l'utilizzazione oltre la ripresa normale annua;

5) sulla costituzione di Consorzi di qualsiasi genere con altre Regole o con altri Enti;

6) sull'approvazione di Regolamenti speciali proposti dalla Commissione Amministrativa;

7) sull'alienazione di beni immobili e sulla cessione di crediti portanti ipoteche anche senza incasso totale del credito, sulle servitù o costituzione di rendite fondiarie;

8) sulle transazioni sopra i diritti di proprietà o di servitù;

9) sull'assunzione di spese facoltative e non d'istituto che vincolino la Regola per oltre 5 anni o il cui importo superi un ventesimo delle entrate patrimoniali dell'anno precedente;

10) sull'assunzione di mutui;

11) su ogni atto di ordinaria amministrazione che impegni o vincoli la Regola per oltre cinqueanni;

12) sulle locazioni o conduzioni per un termine maggiore di nove anni;

13) sulle liti attive e passive autorizzando il Presidente a stare in giudizio. Viene fatta eccezione per tutti i procedimenti cautelari per la riscossione delle entrate patrimoniali della Regola; per la resistenza in giudizio in grado di Appello e di Cassazione, nonchè per tutti i procedimenti amministrativi tributari per i quali basta l'autorizzazione della Commissione Amministrativa;

14) sulla dichiarazione di decadenza dei membri della Commissione Amministrativa;

15) sulla sospensione dall'esercizio dei diritti di Regoliere.

Perchè i provvedimenti siano validi sono richiesti sempre i voti favorevoli dei 2/3 della metà + uno dei Regolieri iscritti nell'anagrafe della Regola in prima convocazione.

Nella seconda convocazione l'Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 dei voti e con la presenza di 1/3 dei Regolieri iscritti nell'anagrafe.

Per poter deliberare validamente sugli argomenti indicati nei punti 7, 9, 10 è sempre richiesto il voto favorevole dei 2/3 della metà+uno dei Regolieri iscritti nell'Anagrafe della Regola.

CAPITOLO 7°

Art. 20) COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione Amministrativa, organo deliberante ed esecutivo, è composta da cinque membri eletti mediante votazione segreta fra i Regolieri iscritti nell'anagrafe generale della Regola e dura in carica cinque anni; i componenti della Commissione Amministrativa sono sempre rieleggibili.

Le votazioni sono disciplinate dal Regolamento Elettorale.

Qualora per morte, dimissioni, decadenza o per sopravvenuta incapacità la Commissione Amministrativa risulti composta di soli tre membri, viene reintegrata nella sua composizione dai candidati non eletti nella votazione della stessa, iniziando dal candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nell'ipotesi di non accettazione da parte di nessuno dei candidati non eletti o di lista unica, la Commissione Amministrativa rimane in carica composta di soli tre membri.

Nell'ipotesi, infine, in cui la Commissione Amministrativa rimanga composta di soli due membri, vengono indette nuove elezioni con le modalità previste dal Regolamento elettorale.

Art. 21) DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione Amministrativa delibera a maggioranza di voti e le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno tre dei cinque membri.

I membri che non intervengono alle riunioni per due volte consecutive senza un giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti con motivato provvedimento della Commissione Amministrativa.

Art. 22) COMPETENZE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione Amministrativa delibera :

- a) sul bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
- b) sulle utilizzazioni e vendite boschive ordinarie ed anche su quelle straordinarie se preventivamente approvate dall'Assemblea;
- c) sulla nomina, assunzione, sospensione o licenziamento del personale amministrativo e di custodia come previsto dal regolamento organico;
- d) sulla formazione e sull'aggiornamento dell'anagrafe dei Regolieri e delle liste speciali;
- e) sulla concessione dei diritti, contributi e sussidi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti speciali;
- f) sui crediti di rendita fondiaria e di servitù;
- g) sulle eccezioni di cui all'articolo 19 punto 15;
- h) sulle maggiori spese e sugli storni di fondi di bilancio;
- i) sulla convocazione dell'Assemblea dei Regolieri;
- l) sull'approvazione di progetti relativi all'esecuzione di lavori;
- m) sulla promozione di tutte le iniziative utili allo sviluppo ed al progresso sociale ed economico dei Regolieri avvalendosi anche delle provvidenze della Comunità Montana ed altri Enti;
- n) su argomenti di competenza dell'Assemblea in caso di urgenza.
Il provvedimento sarà poi sottoposto all'Assemblea per la ratifica.
- o) su quant'altro stabilito dal regolamento interno.

Art. 23) IL PRESIDENTE

Il Presidente è il Capo dell'Ente.

Il Presidente della Regola è eletto dalla Commissione Amministrativa nel suo seno nella prima seduta dopo le elezioni a maggioranza assoluta di voti.

E' il legale rappresentante della Comunità, ne ha la firma e rappresenta la Comunità in giudizio, in ogni grado di giurisdizione.

Tutela in generale gli interessi della Comunità.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente che viene eletto subito dopo la nomina del Presidente.

Art. 24) COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente :

- a) presiedere l'Assemblea Generale e la Commissione Amministrativa;
- b) rappresentare la Regola in tutti gli atti ed in tutti i giudizi, debitamente autorizzato dall'Assemblea e dalla Commissione Amministrativa;
- c) spedire gli avvisi per la convocazione dell'Assemblea, della Commissione Amministrativa e delle Commissioni tecnico-operative;
- d) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e della Commissione Amministrativa;
- e) proporre le materie da trattare durante le adunanze dell'Assemblea previo parere della Commissione Amministrativa;
- f) firmare i contratti, gli altri atti, la corrispondenza, i verbali delle riunioni, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento ed ogni altro documento inerente all'attività della Regola;
- g) sovrintendere alla Commissione Amministrativa ed assicurare l'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti;
- h) stabilire l'orario di ufficio del personale dipendente su parere della Commissione Amministrativa;
- i) promuovere le azioni possessorie e petitorie e pronunciarsi su tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, previo parere della Commissione Amministrativa.

Art. 25) COMMISSIONI TECNICO-OPERATIVE DELLA REGOLA

La Commissione Amministrativa nomina tre Commissioni tecnico operative, composte ciascuna di tre membri, per i settori dell'attività agro-silvo-pastorale, dell'attività edile e dei rapporti con gli Enti locali.

Dette Commissioni non hanno potere deliberativo, durano in carica cinque anni e cessano dal loro incarico alla scadenza della Commissione Amministrativa.

Art. 26) COMPITI DELLE COMMISSIONI TECNICO-OPERATIVE

Le Commissioni tecnico-operative sono chiamate a svolgere i seguenti compiti su specifico incarico della Commissione Amministrativa :

a) espletare le iniziative ritenute più idonee per la soluzione di particolari problemi nei settori dell'attività agro-silvo-pastorale, edile e nei rapporti con gli Enti locali;

b) riferire alla Commissione Amministrativa i risultati delle proprie iniziative;

c) indicare alla Commissione Amministrativa, qualora richiesta, la propria soluzione dei problemi esaminati;

d) eseguire nei settori di competenza incarichi e lavori specifici assegnati dalla Commissione Amministrativa.

Alle Commissioni tecnico-operative viene liquidato un compenso per le prestazioni effettuate nello svolgimento dei compiti sopra indicati.

Art. 27) COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

Il Collegio dei Revisori del Conto esplica le proprie competenze ai sensi dell'articolo 28 del Laudo.

E' composto da cinque membri, regolieri iscritti nell'anagrafe generale, che durano in carica cinque anni e sono nominati, senza presentazione di candidature, con votazione segreta dall'Assemblea Generale.

La votazione avviene contemporaneamente a quella per la nomina della Commissione Amministrativa. Ogni elettore ha diritto di votare cinque regolieri.

E' Presidente del Collegio dei Revisori del Conto il membro che ha riportato il maggior numero di voti.

Non possono far parte del Collegio dei Revisori del Conto i parenti e gli affini entro il secondo grado dei membri della Commissione Amministrativa della Regola.

Per la votazione dei Revisori del Conto si applicano le stesse disposizioni fissate dal Regolamento Elettorale per la nomina della Commissione Amministrativa della Regola.

Compete al Collegio dei Revisori del Conto l'esame di eventuali ricorsi presentati dai Regolieri contro delibere adottate dalla Commissione Amministrativa della Regola per stabilire la fondatezza o meno del ricorso.

Art. 28) COMPETENZE DEL COLLEGIÒ DEI REVISORI

Al Collegio dei Revisori del Conto sono demandati i seguenti compiti :

- a) revisione del Conto Consuntivo dell'anno in corso alla loro nomina, con massima facoltà di controllare tutti gli atti che si riferiscono all'esercizio corrispondente;
- b) esaminare la regolarità formale degli atti stessi e relazionare all'Assemblea Generale nella convocazione ordinaria annuale, previa pubblicazione all'Albo della Regola del Conto Consuntivo 20 giorni prima della convocazione medesima;
- c) potranno prendere visione degli atti che si riferiscono a voci di spese ripartite in più annualità, al solo fine di accertare la regolarità formale delle spese stesse, e ciò senza entrare nel merito dei conti già approvati dall'Assemblea di esercizi precedenti;
- d) autorizzare il proprio Presidente a convocare l'Assemblea dei Regolieri per gravi irregolarità amministrative, o quando la Commissione non vi provveda o sia dimissionaria.

Art. 29) COLLEGIO ARBITRALE (abrogato)

Art. 30) PERSONALE DELLA REGOLA

Il personale della Regola sarà preferibilmente scelto tra i Regolieri iscritti nell'anagrafe della Regola e loro familiari, purchè abbiano i requisiti prescritti.

La Regola può avere un Segretario anche in consorzio con altre Regole. Il rapporto di lavoro con il personale della Regola è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 31) OPERAZIONI CONTABILI

Gli Amministratori della Regola non possono in nessun caso avere il maneggio diretto del denaro della Regola.

Tutte le operazioni di cassa si devono effettuare tramite il Tesoriere mediante emissione di reversali, ruoli e mandati di pagamento debitamente firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.32) DEL TESORIERE

La Regola ha un suo Tesoriere.

Il servizio di Tesoreria può essere affidato anche in Consorzio con altre Regole od Enti ad un istituto di credito ed è disciplinato da apposito contratto di appalto deliberato dalla Commissione Amministrativa.

Art.33) CONTO CONSUNTIVO

Il Tesoriere rende ogni anno il suo conto dell'entrata e della spesa entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario munendolo della propria firma.

Art.34) ANNO FINANZIARIO

L'anno finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Art.35) DELIBERAZIONI

Tutti gli atti amministrativi dell'Assemblea e della Commissione Amministrativa devono formare oggetto di apposita deliberazione da trascriversi nei rispettivi registri in ordine cronologico.

Le deliberazioni devono essere pubblicate all'Albo della Regola, a cura e sotto la responsabilità del segretario, per otto giorni consecutivi e devono recare i termini di esposizione all'albo.

Art. 36) ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

La deliberazione diviene esecutiva ove non siano state presentate opposizioni entro il termine degli otto giorni successivi alla data di scadenza di pubblicazione, ove ricorre il caso, entro otto giorni dalla data di notificazione.

Art. 37) APPALTI - LOCAZIONI - ALIENAZIONI

Tutte le alienazioni, le locazioni, gli appalti di cose e di opere devono essere svolti normalmente mediante gare di licitazione privata.

Nel caso di convenienza economica per la Regola è consentito di procedere mediante trattativa privata, alla presenza di almeno tre membri della Commissione Amministrativa e con l'assistenza del Segretario.

Art. 38) REGISTRI

La Regola ha un suo apposito ufficio. L'ufficio deve curare e tenere i seguenti registri :

- a) registro delle deliberazioni (uno per quelle dell'Assemblea ed uno per quelle della Commissione Amministrativa);
- b) una rubrica alfabetica per agevolare il reperimento delle partite di ogni singolo Regoliere;
- c) gli inventari dei beni immobili e dei beni mobili che costituiscono il patrimonio della Regola, aggiornati e firmati dal Presidente e dal Segretario ogni cinque anni in occasione del rinnovo della Commissione Amministrativa;
- d) il registro anagrafe dei Regolieri, la cui revisione ed aggiornamento annuale devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario;
- e) il registro partitario - carico - scarico - dei Regolieri ed aventi diritto di cui all'articolo 9, nel quale devono essere annotate le concessioni dei contributi o dei sussidi e tutte le erogazioni percepite dal Regoliere stesso;
- f) il repertorio degli atti soggetti a registrazione;
- g) il mastro di contabilità e quant'altro stabilito dalle leggi tributarie;
- h) il registro di protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Art. 39) AMMINISTRATORE UNICO

Se per qualunque motivo la Regola venisse a trovarsi senza il Presidente o la Commissione Amministrativa, l'Assemblea Generale viene convocata per la nomina di un Amministratore Unico, mediante votazione segreta, scelto fra i regolieri.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori del Conto d'intesa con il Segretario della Regola.

L'Amministratore unico, che dovrà essere scelto per riconosciuta probità e che non sia dipendente da Società o da Enti pubblici o privati, svolgerà l'ordinaria amministrazione e provvederà all'indizione delle elezioni per la nomina della Commissione Amministrativa, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla data di nomina.

Art. 40) NORME TRANSITORIE

Tutti gli atti assunti dalla Regola che contrastano con le norme del presente Statuto cesseranno ogni effetto dalla data di approvazione dello Statuto stesso.

Tali atti potranno essere riproposti ai competenti organi della Regola, i quali potranno adottare i rispettivi provvedimenti con l'osservanza delle nuove norme statutarie.

Art. 41) NORMA FINALE

Con l'entrata in vigore del presente Statuto restano abrogate tutte le disposizioni anteriori, in quanto contrastanti con l'attuale testo normativo.

Il Laudo o Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Regolieri nelle sedute del 13 e 20 febbraio 1977.

Il testo sopra riportato è quello approvato dall'Assemblea Generale dei Regolieri nelle sedute del 13 e 20 febbraio 1977 con le successive modificazioni ed integrazioni approvate con le seguenti deliberazioni dell'Assemblea stessa :

- delibera n.01 del 25.06.1978
- delibera n.01 del 27.05.1984
- delibera n.02 del 27.05.1984
- delibera n.04 del 19.06.1988
- delibera n.02 del 31.07.1994
- delibera n.03 del 31.07.1994
- delibera n.04 del 31.07.1994
- delibera n.05 del 31.07.1994
- delibera n.06 del 31.07.1994
- delibera n.04 del 09.04.1995

Visto :

IL PRESIDENTE
DE CANDIDO ROMOLE GIORGIO

S.Stefano di Cadore, 18.03.1996